



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio V - Ambito territoriale per la Provincia di Foggia

71122 FOGGIA - Via Telesforo,25 - tel. 0881/795111
e-mail: usp.fg@istruzione.it – PEC: uspf@postacert.istruzione.it
sito web: <http://www.ustfoggia.it/>

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni
Scolastiche Statali di ogni ordine e grado della
Provincia di Foggia
LORO SEDI

E p.c. Alle Organizzazioni Sindacali della Scuola
LORO SEDI

OGGETTO: Cessazioni dal servizio con decorrenza 1 settembre 2019 – D.M 727 del 15/11/2018 – C.M. prot. n. 50647 del 16/11/2018.

Con D.M. 727 del 15/11/2018 il MIUR ha fissato al **12 dicembre 2018** il termine entro il quale il personale docente, educativo e A.T.A. può presentare domanda di cessazione dal servizio con decorrenza 01/09/2019. Lo stesso termine di scadenza vale per la revoca delle istanze di collocamento a riposo già presentate.

Il termine del 12 dicembre 2018 deve essere osservato anche da coloro che non avendo compiuto il 65° anno di età ma avendo maturato i requisiti per la pensione anticipata (42 anni e 3 mesi per le donne e 43 anni e 3 mesi per gli uomini), chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministero della Funzione Pubblica.

La richiesta va formulata con un'unica istanza il cui gli interessati devono anche esprimere l'opzione per la cessazione del servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part time (superamento limite percentuale stabilito o situazioni in esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).

Come è già noto, l'art. 24 del D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito in con la L. 214 del 22/12/2011 ha modificato i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità.

Con il 2017 si è conclusa la fase intermedia tra il vecchio e il nuovo sistema previdenziale. Infatti la legge Fornero aveva fatto salvo il personale che aveva maturato al

31/12/2011 i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente prima dell'entrata in vigore della legge n. 214/2011.

Dal 1° gennaio 2019 si applicano i nuovi requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici adeguati agli incrementi della speranza di vita, stabiliti dal decreto del 5 dicembre 2017 adottato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, recante disposizioni in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita.

Pertanto, a decorrere dal 01/01/2019 al 31/12/2020 sono ulteriormente incrementati di 5 mesi i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di vecchiaia e anzianità contributiva.

Dal 01/09/2019 il personale docente, educativo e A.T.A. accede al trattamento pensionistico di vecchiaia al compimento di:

- 67 anni di età al 31/08/2019 d'ufficio, oppure, a domanda, entro il 31/12/2019 purché abbia maturato un'anzianità di contributiva di almeno 20 anni sia per gli uomini che per le donne. Sarà collocato a riposo d'ufficio, il personale che al 31/08/2019 compie il 65° anno di età ed è in possesso dei requisiti contributivi per il trattamento pensionistico (42 anni e 3 mesi per le donne e 43 anni e 3 mesi per gli uomini).

Il personale docente, educativo e A.T.A. matura, invece, il diritto alla pensione anticipata al compimento al 31/12/2019 di un'anzianità contributiva di 42 anni e 3 mesi per le donne e 43 anni e 3 mesi per gli uomini.

Con il D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114 del 11/05/2014, è stato abolito l'istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età, ne consegue che, ai sensi dell'art. 509 c. 3 del D.lvo n. 207/1994, nel 2019 potranno chiedere la permanenza in servizio i soli soggetti che, compiendo 67 anni entro il 31 agosto 2019, non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data.

Si riportano qui di seguito le tabelle riepilogative dei requisiti d'accesso al trattamento pensionistico a decorrere dal 01/09/2019.

PENSIONE DI VECCHIAIA

a) Personale con cessazione d'ufficio, per limiti d'età, che compie anni 67 entro il 31/08/2019;
b) Personale che compie anni 67 entro il 31/12/2019 (a domanda).
c) Personale che cessa per termine del periodo di proroga del collocamento a riposo disposta dal Dirigente Scolastico.
d) Personale con cessazione d'ufficio, per limiti di età (65 anni al 31/08/2019) nato dal 01/09/1953 al 31/08/1954 che al 31/08/2019 matura 42 anni e 3 mesi per le donne e 43 anni e 3 mesi per gli uomini.

PENSIONE ANTICIPATA

e) Personale (a prescindere dall'età anagrafica) con anzianità contributiva al 31/12/2019 di anni 43 e mesi 3 per gli uomini e anni 42 e mesi 3 per le donne.

Come indicato nella citata C.M. prot. N. 50647 del 16/11/2018, il personale di ruolo, per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio o la revoca della stessa, dovrà utilizzare esclusivamente la procedura web POLIS “istanze on line”, relative alle domande di cessazione, disponibile su sito internet del MIUR (www.istruzione.it).

Le domande di trattenimento in servizio continuano ad essere presentate in forma cartacea.

DIRIGENTI SCOLASTICI.

Per quanto concerne la cessazione dal servizio dei Dirigenti Scolastici, la materia è disciplinata dall'art. 12 del CCNL 15 luglio 2010 che fissa al 28 febbraio di ogni anno la data di presentazione delle istanze di dimissioni.

APPLICAZIONE DELL'ART. 72 DEL DECRETO LEGGE N.112/2008 CONVERTITO DALLA L. N. 133/2008.

Per l'applicazione del comma 11 dell'art. 72 del decreto legge n. 112/2008, prima applicabile solo fino al 31 dicembre 2014, le SS.LL. provvederanno ad emettere formale preavviso di risoluzione del rapporto di lavoro a decorrere dal 01/09/2019, da notificare al personale interessato entro il 28/02/2019

Tale facoltà può essere esercitata – al compimento, entro il 31 agosto 2019, dell'anzianità contributiva di 42 anni e 3 mesi per le donne e 43 anni e 3 mesi per gli uomini – con preavviso di 6 mesi.

Le SS.LL. invieranno a quest'Ufficio copia della comunicazione formale di preavviso notificata agli interessati, per ulteriori accertamenti e qualora risultassero non rispettati i requisiti previsti, quest'Ufficio comunicherà la revoca del preavviso e la conseguente permanenza in servizio del personale interessato.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 72 comma 11, sarà necessario valutare l'esistenza di una situazione di esubero del posto, classe di concorso o profilo di appartenenza dell'interessato/a, sia a livello nazionale che provinciale.

ADEMPIMENTI:

L'accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte delle sedi competenti dell'INPS.

Nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio una volta che sia stata accertata la eventuale mancanza dei requisiti. Le domande di pensione devono essere inviate direttamente all'Ente Previdenziale, esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

- 1) presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell'Istituto, previa registrazione;
- 2) presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);
- 3) presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato.

Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell'accesso alla prestazione pensionistica. Si evidenzia che la domanda presentata in forma diversa da quella telematica

non sarà procedibile fino a quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le modalità sopra indicate.

Così come previsto dalla C.M. n. 50647 del 16/11/2018, già citata, al fine di provvedere alle attività propedeutiche allo scambio d'informazioni tra INPS e MIUR, si chiede alle SS.LL di inviare all'Ufficio scrivente entro il **15/01/2019** copia della domanda di pensione per tutto il personale interessato corredato dai seguenti documenti:

- 1) dichiarazione di servizio prestato con nomina a tempo determinato e/o nomina annuale, con versamento dei contributi in Conto Entrata Tesoro e Fondo Previdenza e Credito (**RA01**), già utili ex-se ai fini del trattamento pensionistico e del T.F.S. Tale dichiarazione deve riportare con esattezza l'eventuale decorrenza giuridica, la decorrenza economica dell'incarico, il servizio effettivamente prestato, l'effettiva retribuzione, le ore di insegnamento (specificando se cattedra o meno). A tal fine si precisa che dal **01/01/1988** per il servizio prestato, anche per le supplenze brevi, sono stati versati i contributi in Conto Entrata Tesoro (INPDAP)(**RA02**): **i predetti servizi sono utili solo ai fini pensionistici e non anche ai fini del T.F.S.** Per i docenti della scuola d'infanzia e primaria le dichiarazioni devono riportare i servizi analitici e non cumulativi per anno di servizio.
Devono essere, altresì, dichiarati i periodi di part-time e/o eventuali periodi con retribuzione assente. In tali ipotesi, la scuola allegnerà i provvedimenti di concessione del part-time e/o delle assenze non retribuite;
- 2) Stato di servizio o foglio matricolare militare;
- 3) Per il personale trasferito dagli Enti Locali allo Stato dal 01/01/2000, è indispensabile acquisire il modello PA04 (ex modello 98.2 da richiedere all'ente di provenienza).
- 4) Eventuali provvedimenti di computo/riscatto ai fini pensionistici, di ricongiunzione ai sensi della legge 29/79. Qualora le domande di riscatto e/o computo, di ricongiunzione, di accredito figurativo per maternità o per periodi non retribuiti, siano state inviate all'INPS Gestione ex INPDAP, successivamente all'1° settembre 2000, si chiede di inviare a quest'Ufficio copia di tali richieste o eventuale provvedimento già adottato dall'INPS Gestione ex INPDAP;
- 5) Copia delibera di riscatto emessa dall'INPS ex INPDAP (o ex ENPAS) ai fini della liquidazione del TFS.

Si evidenzia la necessità di allegare i suindicati documenti anche alla domanda di pensione da presentare all'INPS attraverso i canali già elencati.

Il personale che cessa dal servizio e ha diritto a maggiorazioni del servizio per particolari norme (es. beneficio art. 80 l. 388/2000) dovrà presentare in attività di servizio apposita istanza documentata.

Ove non ancora provveduto, le Istituzioni Scolastiche dovranno provvedere ad emettere il provvedimento di progressione economica e contrattuale fino alla data di cessazione.

REGIME SPERIMENTALE DONNA – Art. 1, comma 9 della l.243/2000 e s.m.

È confermata la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni maturati al 31 dicembre 2015 e di un'età pari o superiore a 57 anni e 7 mesi maturati al 31 luglio 2016 per le lavoratrici dipendenti.

TRASMISSIONE MODELLO TFR/1 – Personale della scuola a tempo indeterminato in regime di trattamento di fine rapporto ex DPCM 20/12/99 e s.m.i.

Al riguardo si fa riferimento alla nota del MIUR prot. N. 19391 del 16/12/2014, relativamente alla stato giuridico e previdenziale del personale assunto in ruolo dopo il 2000, con la quale si chiarisce che la competenza dell'elaborazione del modello TFR/1 è demandata alle singole istituzioni scolastiche.

Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL e si porgono distinti saluti.

ALLEGATI:

D.M. prot. n. 727 del 15/11/2018;

C.M. prot. n. 50647 del 16/11/2018.

Il Dirigente
Maria Aida Tatiana Episcopo
(Documento firmato digitalmente)